

Allegato A)

Regolamento per l'utilizzo delle palestre

Art. 1

Destinazione d'uso palestre scolastiche

1. Le palestre comunali e scolastiche di proprietà od in disponibilità del Comune di Trento o della Provincia autonoma di Trento, affidate in gestione o locare ad A.s.i.s., mantengono la preminente destinazione d'uso per le attività della scuola e sono gestite da A.s.i.s. nei limiti delle condizioni stabilite dal Disciplinare per l'affidamento del servizio pubblico stipulato tra Comune di Trento e A.s.i.s..

Art. 2

Coordinamento con soggetti diversi

1. A.s.i.s. provvede all'assegnazione delle palestre annesse ai plessi scolastici sentiti gli organi scolastici competenti ai sensi della L.P. 7.8.1978, n. 27.
2. Ove ritenuto opportuno, nel procedere alla predisposizione del quadro di assegnazione delle palestre di categoria a), A.s.i.s. assegna alle Federazioni del CONI ed agli Enti di promozione riconosciuti dal CONI un monte ore e gli orari per palestra. Tale monte ore viene dai citati organismi ripartito tra le società affiliate e comunicato ad A.s.i.s..

Art. 3

Responsabile dell'attività

1. Le palestre scolastiche di cui all'articolo 1, al di fuori degli orari d'uso diretto da parte della Scuola, possono essere concesse in base ai criteri stabiliti dall'articolo 6 del Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive quando sia possibile l'identificazione

del responsabile per lo svolgimento dell'attività per la quale è stata formulata la richiesta.

Art. 4

Classificazione delle palestre

1. Le palestre sono suddivise, agli effetti della definizione dei canoni di concessione, in categorie in relazione alla superficie ed alle caratteristiche tecnico-strumentali.

Art. 5

Espletamento servizio di pulizia e custodia

1. A.s.i.s. interviene con proprio personale per garantire la custodia e la pulizia degli impianti ovvero provvedendo all'affido del servizio di custodia e pulizia a società o cooperative erogatrici di servizi.

Art. 6

Avvalimento del personale scolastico ausiliario

1. A.s.i.s., sentito il Direttore dell'Istituto scolastico interessato, può incaricare del servizio di pulizia e custodia il personale ausiliario in servizio presso la Scuola medesima.
2. A detto personale viene corrisposta la remunerazione corrispondente a quella prevista per le prestazioni straordinarie dei dipendenti provinciali.

Art. 7

Modalità deposito istanze d'uso delle palestre

1. Le domande di utilizzo stagionale degli impianti devono pervenire entro i termini stabiliti annualmente da A.s.i.s. e devono essere compilate su appositi moduli predisposti e messi a disposizione da A.s.i.s..
2. Altre richieste devono essere presentate almeno 10 giorni prima del previsto utilizzo e non anteriormente a 60 giorni. Dette richieste possono essere soddisfatte compatibilmente con le disponibilità delle strutture ed i programmi già concordati.
3. Dette domande devono contenere:
 - la denominazione dell'Ente, dell'Associazione, dell'Organismo richiedente;
 - l'indicazione della struttura richiesta e la descrizione dell'attività che si intende svolgere;
 - l'indicazione del giorno o dei giorni nonché dell'orario in cui si prevede l'utilizzo della struttura;
 - il nominativo del legale rappresentante o del responsabile;
 - la dichiarazione sottoscritta con la quale il medesimo si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che,

in conseguenza dell'uso concesso, possano derivare a persone o cose esonerando la competente Autorità scolastica, l'Ente proprietario e A.s.i.s. da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;

- per le manifestazioni aperte al pubblico la dichiarazione in ordine alla gratuità od onerosità per l'accesso del pubblico.

Art. 8

Copertura del costo e individuazione delle tariffe

1. A.s.i.s. rilascia l'autorizzazione all'uso e/o altro titolo legittimante delle strutture previo versamento di una quota concorso spese per riscaldamento, illuminazione, vigilanza, custodia e pulizia degli edifici e degli impianti ed attrezzature annessi.
2. In relazione alla suddivisione di cui all'art. 4 del presente regolamento viene stabilita la misura delle tariffe a carico del concessionario prevedendo, ove necessario:
 - a) una tariffa da applicarsi alle Società ed Associazioni sportive affiliate alle rispettive Federazioni del CONI o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per le loro attività federali, per tornei e/o amatoriali, con esclusione delle manifestazioni di cui alla lettera d);
 - b) una tariffa per lo svolgimento di attività sportiva avente carattere saltuario di tipo promozionale e/o amatoriale;
 - c) diverse tariffe per tipologie di corsi di ginnastica;
 - d) una tariffa per manifestazioni, tornei ed altre iniziative sportive aventi caratteristiche di particolare peculiarità e spettacolarità. La tariffa va conteggiata per ogni singola giornata o frazione e viene differenziata in relazione al periodo di utilizzo.
3. Al personale incaricato delle pulizie e custodia, non è dovuto da parte degli utenti alcun pagamento o contributo, a nessun titolo.

Art. 9

Numero di atleti

1. La concessione delle palestre è subordinata al fatto che le Società, Gruppi spontanei, Sodalizi abbiano un numero di atleti frequentanti gli allenamenti numericamente giustificabile in rapporto alla disciplina praticata e di massima non inferiore a dieci atleti. In caso contrario la concessione verrà revocata.

Art. 10

Norme comportamentali per gli utenti e il personale addetto

1. Nell'utilizzo delle strutture debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;
 - segnalazione immediata al custode di eventuali danni riscontrati o causati e di ogni e qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo;
 - stretta limitazione all'utilizzo degli spazi concessi;
 - divieto di fumare;
 - divieto di introdurre o somministrare alimenti o bevande ad esclusione di bevande contenute in idonei contenitori di plastica;
 - rispetto assoluto degli orari fissati;
 - sollecito versamento delle tariffe previste;
 - comunicazione ad A.S.I.S. del mancato utilizzo dell'impianto¹;
 - comunicazione immediata ad A.S.I.S. delle richieste di somme di denaro fatte dal personale.
2. L'inosservanza comporta la revoca della concessione.
3. Il personale addetto dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:
- ammettere l'uso degli impianti esclusivamente in base ai programmi ed agli orari fissati;
 - curare la tenuta del registro presenze delle Società;
 - verificare e controllare i modi d'uso dell'impianto da parte delle Società Sportive e comunicare i nominativi dei gruppi sportivi che non mantengono un atteggiamento corretto in palestra;
 - comunicare i nominativi delle Società che in più di una occasione non si sono presentate in palestra pur essendosi impegnate a frequentarla;
 - comunicare il nome degli atleti e delle Società che abbiano procurato danni alle attrezzature ed all'immobile.

Art. 11

Tempi di utilizzo per attività non agonistica

1. Durante l'utilizzo delle palestre per allenamenti:
- i concessionari potranno accedere ai locali di servizio della palestra, quando questi sono disponibili ed in numero sufficiente, quindici minuti prima dell'inizio del turno;
 - dovranno entrare in palestra all'orario assegnato;
 - uscire al termine del turno (salvo i casi previsti all'articolo 12) e trattenersi negli spogliatoi per un massimo di trenta minuti.

¹ Alinea modificato con delibera del Consiglio di amministrazione A.s.i.s. n. 14/2002 dd. 23.10.2002.

2. Ove mancasse la necessaria disponibilità di servizi il comportamento delle Società dovrà comunque tendere a non causare reciproci intralci.

Art. 12

Tempi di utilizzo per attività agonistica

1. Nell' utilizzo delle palestre per attività agonistica debbono essere seguiti i seguenti criteri:
 - per gli incontri a carattere amichevole regolarmente autorizzati e giocati in giornate infrasettimanali durante i turni concessi per la normale attività di allenamento, il concessionario dovrà rispettare scrupolosamente l'orario assegnato;
 - per gli incontri di campionato regolarmente autorizzati e giocati in giornate infrasettimanali durante i turni concessi per la normale attività di allenamento, i concessionari dovranno rispettare l'orario di inizio del turno, iniziare l'incontro in programma entro la prima mezz'ora e lasciare la palestra al termine dello stesso anche se questo va oltre l'orario stabilito.
2. Il concessionario del turno successivo dovrà attendere la fine dell'incontro.
3. Per gli incontri di campionato regolarmente autorizzati e giocati nei giorni festivi e prefestivi in turni non concessi per la normale attività di allenamento il concessionario potrà accedere alla palestra sessanta minuti prima dell'inizio dell'incontro (fatte salve indicazioni diverse contenute nell'autorizzazione).

Art. 13

Accesso alle palestre

1. L'accesso alla palestra è consentito alle sole persone autorizzate che indossino calzature con la suola in gomma bianca idonee a svolgere l'attività ginnico-sportiva ed appositamente calzate all'interno degli spogliatoi.
2. Non è consentito accedere alla palestra calzando le stesse scarpe usate all'esterno anche se queste sono regolamentari.

Art. 14

Destinazione d'uso delle strutture

1. E' fatto divieto di introdurre ed usare in palestra attrezzi, come pure eseguire esercizi od attività sportiva, che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e che possano causare danni alle sue infrastrutture.

Art. 15

Cura delle pertinenze sportive

1. Gli attrezzi e le attrezzature usate dal concessionario devono essere dallo stesso riposte nello stesso locale ed ordine nei quali sono stati prelevati.